



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
l'Autonomia Scolastica – Uff. VIII
Segreteria del Consiglio nazionale della P.I.

MIURAOODGOS Prot.n. 7549

Roma, 20.11.2012

All'On.le Ministro

SEDE

Oggetto: Parere sugli schemi di decreto e di ordinanza ministeriale concernenti, rispettivamente, i requisiti dei presidenti e dei componenti delle commissioni giudicatrici e le modalità per la formazione delle medesime commissioni relativamente ai concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Adunanza del 20 novembre 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Viste le note prot. n. 2723 dell' 11.10.2012 e prot. n.2789 del 17.10.2012 con le quali il Dipartimento per l'Istruzione ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;

Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

Il CNPI, premesso che, a seguito dell'audizione in sede di commissione istruttoria del 7 novembre 2012, l'amministrazione ha formalizzato un'ipotesi di D.M. e, conseguentemente, di OM migliorativa di quella iniziale in relazione:

- alla possibilità da parte degli aspiranti commissari di richiedere o meno di fruire di esonero dal servizio, seppure con la precisazione che sarà data priorità a coloro che scelgono di non fruire di tale opportunità;
- alla eliminazione del requisito da parte dei docenti di "aver prestato gli ultimi tre anni di servizio effettivamente e continuativamente nella stessa istituzione scolastica, salvi i casi di trasferimento d'ufficio per soprannumerarietà";
- alla opportunità di non restringere eccessivamente la platea degli aventi diritto, riducendo, essendo la norma di riferimento la stessa (art. 404 del D.Lvo. n. 297/94), da due ad uno i requisiti aggiuntivi, come nei precedenti concorsi,
- alla precisazione che "l'inopportunità di partecipazione alla procedura concorsuale" nella qualità di commissario deve essere "oggettivamente dimostrabile";

rileva la necessità di ulteriori modifiche alla bozza di D.M. in relazione ai seguenti punti:

1. quanto previsto all'art. 3 (requisiti dei docenti) , comma 1 - lett. c., non può essere considerato un "requisito pregiudiziale per la presentazione della domanda", ma va riportato invece tra gli "ulteriori requisiti" previsti al comma 5 del medesimo articolo. Questa richiesta è motivata sul piano giuridico, dalla formulazione dell'art. 404 del D.L.vo n. 297/1994 che prevede al comma 1 come requisito pregiudiziale solo quello del servizio e al comma 6 la previsione di "criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici". La necessità della modifica richiesta non si basa solo su esigenze di carattere giuridico, ma anche sulla considerazione che non pare nè opportuna né legittima una "gerarchizzazione" delle procedure in base alle quali i diversi soggetti sono entrati nei ruoli del personale docente;
2. al comma 5 è prevista la necessità, da parte dei docenti interessati a fare i commissari, di possedere almeno uno dei requisiti tra quelli elencati. E' necessario integrare i requisiti con quanto previsto al punto precedente;
3. nell'O.M. all'art. 4, comma 1, dopo "cause di inopportunità " inserire: "supportate da idonea documentazione".

Il CNPI auspica, altresì, in relazione a quanto previsto all'art. 4, comma 2 – lett. a – per le incompatibilità sia chiarito nei modi opportuni che la dizione della legge non deve esser interpretata e applicata fiscalmente in modo restrittivo, ad esempio a docenti componenti della RSU. Non va generalizzato in modo eccessivo e non giustificato il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione" come recita la sentenza del Consiglio di Stato (sezione quinta) del 13 aprile 2012 che richiama anche analoghe decisioni sempre dello stesso Consiglio di Stato (sezione quinta) nn. 5526/2003 e 4056/2002.

Considerato improponibile e inaccettabile quanto puntualizzato al punto 1., il CNPI, qualora non venisse accolta la modifica richiesta, formula parere contrario.

IL SEGRETARIO DEL CNPI
Maria Grazia Buscema

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti